

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2015

INDICE

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione di passo carrabile
Articolo 3	Tipologia dei passi carrabili
Articolo 4	Autorizzazione, individuazione, esposizione
Articolo 5	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 6	Norme in deroga
Articolo 7	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 9	Tosap, canone o altri oneri
Articolo 10	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 11	Difficoltà di accesso al passo
Articolo 12	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 13	Affrancazione
Articolo 14	Rinuncia al passo
Articolo 15	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 16	Sanzioni
Articolo 17	Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE", di "PASSO CARRABILE" e l'esposizione del relativo cartello segnaletico.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Si definiscono ACCESSI:
 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;

- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati;

sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, SCIA, denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.

4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, paesaggistiche, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

ART. 5

ADEGUAMENTO DEI PASSI ED ACCESSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile o di accesso carrabile, così come delineati nel precedente art. 3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante le caratteristiche, il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione e l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro).

2. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Settore Tecnico Comunale – Servizio Edilizia Privata, previo parere favorevole del Settore di Polizia Locale e Amministrativa che provvederà a darne comunicazione anche ai competenti Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza.
3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6

NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo, su apposita modulistica predisposta dal Comune.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Settore Tecnico Comunale – Servizio Edilizia Privata, previo parere favorevole del Settore di Polizia Locale e Amministrativa che provvederà a darne comunicazione anche ai competenti Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza.
2. Il provvedimento di autorizzazione è personale; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 9

ASSOGGETTAMENTO TRIBUTARIO

1. I passi e gli accessi carrabili, sono soggetti al pagamento della TOSAP secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale.
2. Sono soggetti comunque, al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica ed le spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta e, nel

caso di richiesta del segnale, delle relative spese secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.

ART. 10

RICONOSCIMENTO DEL PASSO ED ACCESSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.
3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 comma 3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
4. Nella ipotesi descritta al comma 3, il pagamento dei tributi, va effettuato a favore della Provincia.
5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile e dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 11

DIFFICOLTA' DI GODIMENTO DEL PASSO O DELL'ACCESSO

1. Nel caso si determinino condizione oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo e di accesso, essi saranno garantiti in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno disposte dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 12

PASSO ED ACCESSO CARRABILE COMUNE A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART.13

AFFRANCAZIONE

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 14

RINUNCIA AL PASSO O ALL'ACCESSO

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo o accesso carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al Comune o alla Provincia una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo o accesso carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo o accesso sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al comma 2.

ART. 15

SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).

ART. 16

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.